

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) e sull'aumento della produzione di vaccini

(2021/C 300/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. osserva che la pandemia di COVID-19 ha avuto notevoli conseguenze per la libera circolazione dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, colpendo in particolare gli spostamenti e il pendolarismo transfrontalieri;
2. ritiene che la vaccinazione, volta a proteggere i cittadini europei dalla COVID-19 e dalle varianti emergenti, rappresenti la strada maestra per tenere la pandemia sotto controllo e quindi ripristinare la libera circolazione;
3. deplora che gli Stati membri dell'Unione europea siano ancora in ritardo nel vaccinare la popolazione a causa della lentezza iniziale nella conclusione dei contratti per la fornitura di vaccini da parte delle aziende farmaceutiche, della poca trasparenza di tali contratti e, poi, per i ritardi nella fornitura dei vaccini e le difficoltà organizzative delle campagne di vaccinazione;
4. ribadisce che è essenziale un approccio comune alla verifica e certificazione dello stato di salute delle persone in rapporto alla malattia da coronavirus, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle politiche e delle soluzioni tecniche volte a monitorare la pandemia, nonché per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri dell'UE;
5. accoglie con favore la proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), nonché la proposta di regolamento sui certificati verdi digitali per i cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nell'UE;
6. accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo che modifica la dicitura da «certificato verde digitale» a «certificato UE COVID-19» per rendere maggiormente comprensibile l'utilità del certificato, agevolandone così la promozione tra i cittadini; sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nel promuovere il certificato tra gli abitanti dei loro territori e nell'evidenziare il valore aggiunto dell'UE in questo contesto; invita pertanto la Commissione europea ad adoperarsi assieme al Comitato europeo delle regioni per realizzare una campagna congiunta in proposito;

Il certificato verde digitale

7. rinnova il proprio sostegno, espresso nella risoluzione sulla campagna di vaccinazione contro la pandemia di COVID-19 (RESOL-VII/010), alla creazione di un sistema standardizzato e interoperabile di prova di vaccinazione a fini medici, considerando che la certificazione della vaccinazione è una necessità medica. Per evitare discriminazioni, il certificato dovrà essere rilasciato automaticamente all'interno dell'UE alle persone che siano state vaccinate contro il coronavirus, siano guarite dall'infezione o abbiano effettuato il test con esito negativo;
8. insiste sul fatto che il certificato verde non costituisce un nuovo documento di viaggio che attribuisce nuovi diritti o privilegi, ma soltanto uno strumento il cui unico obiettivo è quello di agevolare l'esercizio della libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
9. si compiace che il quadro proposto fornirà certificati interoperabili relativi non solo alla vaccinazione contro la malattia da coronavirus, ma anche ai test e alla guarigione, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione tra paesi dell'UE, anche durante la pandemia di COVID-19, da parte dei titolari del certificato, nonché per migliorare il rispetto delle misure sanitarie in vigore. Bisognerebbe valutare in modo più approfondito la durata di validità del certificato e, se del caso, un suo futuro aggiornamento;
10. esprime tuttavia dei timori circa la reale interoperabilità tra Stati membri di questa soluzione tecnologica, dato che alcuni Stati stanno già pianificando di inglobare i certificati di vaccinazione nelle loro app di tracciamento per la lotta al coronavirus, molte delle quali non sono compatibili con altre app di tracciamento dei contatti usate nell'UE;
11. ritiene che il certificato verde digitale rappresenti un valido strumento per combattere ed eliminare il rischio di falsi certificati COVID-19, di cui sono già stati segnalati dei casi. È necessario garantire elevati standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i certificati cartacei;

12. ribadisce che il certificato verde digitale non dovrebbe costituire né un presupposto indispensabile per l'esercizio dei diritti di libera circolazione, né un documento di viaggio, e sottolinea il principio di non discriminazione, in particolare in rapporto alle persone non vaccinate;

13. propone di modificare l'articolo 1 della proposta di regolamento al fine di chiarire che il certificato verde digitale non pregiudica il diritto dei pendolari transfrontalieri di percorrere liberamente il tragitto «casa-lavoro» durante la pandemia. Andrebbe inoltre chiarito che non viene pregiudicata neanche la libera circolazione di beni e di servizi essenziali all'interno del mercato unico — anche per quel che riguarda le forniture mediche e il personale sanitario — attraverso i valichi di frontiera di tipo «corsia verde» di cui alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi;

14. insiste sul fatto che per non discriminazione si deve intendere che le persone non vaccinate ma in possesso di un test valido a conferma del loro buono stato di salute sono in grado di esercitare il loro diritto di viaggiare. Il relativo test deve essere ampiamente disponibile e avere un costo minimo;

15. è favorevole a considerare validi i certificati che paesi terzi hanno rilasciato a cittadini dell'UE e ai loro familiari se tali certificati sono rilasciati secondo norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento; si attende che un trattamento analogo sia applicato anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nell'UE e che sono stati vaccinati in un paese terzo;

16. ritiene che il certificato verde digitale debba riguardare soltanto i vaccini che sono stati approvati dall'UE con un'apposita decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento della Commissione europea dovrebbe essere quindi modificato in tal senso;

17. conviene che il certificato verde digitale debba essere rilasciato gratuitamente in formato digitale, oppure in formato sia digitale che cartaceo, in linea con l'impegno dell'UE per la digitalizzazione. L'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe quindi essere modificato in tal senso;

18. sottolinea che il regolamento dovrebbe riconoscere che gli Stati membri hanno il proprio ordinamento interno e che occorre rispettare il principio di sussidiarietà, tenendo quindi conto del fatto che in alcuni Stati membri le autorità nazionali non sono le uniche autorità competenti a rilasciare certificati sanitari. Si dovrebbe pertanto fare riferimento alle «autorità pubbliche competenti» in tutto il testo del regolamento (a partire dall'articolo 3, paragrafo 2);

19. chiede alla Commissione europea di coordinare, dopo l'entrata in vigore del certificato verde digitale, le limitazioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'UE, come la quarantena, l'autoisolamento, l'obbligo di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19, oppure il rifiuto di ingresso. In particolare, insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero dare notifica agli altri Stati membri e alla Commissione senza indugio e previamente dell'introduzione di tali restrizioni, precisando la motivazione e la portata delle misure adottate (modifica dell'articolo 10, paragrafo 1);

20. chiede che venga assicurata la protezione dei dati attinenti all'ambito molto delicato e personale della salute, e invita il legislatore europeo a valutare attentamente le implicazioni per la protezione dei dati derivanti in particolare dal certificato proposto, nonché la sua conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), anche per quel che riguarda la conservazione dei dati e la possibilità di una loro trasmissione al di fuori dell'Unione europea; ribadisce che questi dati non dovranno più essere oggetto di valutazione quando la pandemia sarà terminata;

21. ricorda la necessità di rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea —tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, il diritto di libera circolazione e il diritto a un ricorso effettivo — quando il regolamento sarà attuato dagli Stati membri e dalle loro regioni. A tale riguardo, qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali dovrebbe essere soggetta a valutazioni e controlli sulla proporzionalità delle misure adottate;

22. esorta il Parlamento europeo e il Consiglio europeo ad approvare quanto prima il certificato verde digitale affinché esso e il relativo sistema siano pienamente operativi già a partire dall'estate, perché si tratterebbe di un passo importante per la ripresa economica dell'UE;

23. esorta gli Stati membri ad esercitare cautela nel modo di utilizzare il certificato verde digitale. I servizi di base dovrebbero restare accessibili a tutti i cittadini;

L'aumento della produzione di vaccini

24. ribadisce che l'azione dell'Unione europea dovrebbe essere informata al principio di solidarietà. La possibilità di vaccinarsi non dovrebbe dipendere dal luogo in cui si vive o dalla strategia economica perseguita da imprese private;
25. chiede un rapido aumento della produzione di vaccini in Europa e appoggia gli sforzi della Commissione europea in tal senso, in particolare attraverso l'aumento degli stabilimenti di produzione situati nell'Unione europea; chiede alla Commissione europea di esaminare se a tale scopo sia opportuno adottare disposizioni ad hoc in materia di aiuti di Stato;
26. è dell'avviso che, per aumentare la produzione di vaccini, l'Unione europea potrebbe esplorare nuove soluzioni, come la sospensione temporanea dei brevetti in materia di farmaci e tecnologie mediche per la cura o la prevenzione delle infezioni da COVID-19;
27. rinnova il proprio invito ai legislatori europei affinché presentino proposte efficaci e coraggiose per lo sviluppo e la produzione di farmaci essenziali sul territorio europeo, al fine di assicurare l'autonomia strategica dell'UE tramite una minore dipendenza dai paesi terzi;
28. ribadisce che la vaccinazione della popolazione europea deve rimanere la massima priorità dell'Unione europea, e accoglie favorevolmente il meccanismo di autorizzazione all'esportazione di vaccini contro la COVID-19 verso i paesi terzi, in quanto si tratta di una misura necessaria per fare in modo che le case farmaceutiche rispettino gli obblighi che si sono assunte nei confronti dei cittadini dell'UE; al tempo stesso, insiste sul fatto che la campagna di vaccinazione può essere efficace solo se l'Unione europea continuerà a contribuire alla fornitura di vaccini al resto del mondo, e in particolare ai paesi meno sviluppati, specialmente tramite lo strumento COVAX a cui hanno aderito 142 paesi.

Bruxelles, 7 maggio 2021

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*
Apostolos TZITZIKOSTAS
